

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

Al Ministro MUR
segreteriacdg@mur.gov.it
segreteriagenerale@mur.gov.it

Al Ministero Economia e Finanze
df.udg@pce.finanze.it
rqs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente S.U. Corte dei Conti
procura.generale.segreteria@corteconticert.it

Al Presidente della CRUI
segreteria.cru@pec.it

Loro Sedi _____

OGGETTO: Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo per le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni – D.P.C.M. 23/03/2012.

Giunge notizia alla scrivente O.S. da diversi Atenei di una interpretazione “estensiva” della norma di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ed ai sensi del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito in Legge 23/06/2014.

Ci riferiamo in modo particolare a quanto stanno deliberando i CDA in diversi Atenei relativamente ad aumenti “considerevoli” delle indennità di carica dei componenti gli organi di governo e di controllo nelle università, che comportano di fatto aumenti abnormi delle indennità predette, in difformità dalla norma, con grave danno, a parere nostro, alle finanze pubbliche considerato che, in particolare i rettori, a differenza di altri amministratori pubblici, non si possono mettere in aspettativa, per cui sommano al già congruo stipendio di professore ordinario anche le indennità connesse alla carica elettiva ricoperta.

È noto che per tutto il personale dipendente della P.A., quindi anche per quello delle Università, annualmente, vige l'obbligo di presentare all'Amministrazione di appartenenza, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi e consulenze conferiti da pubbliche

amministrazioni, con l'indicazione dei relativi importi, al fine di consentire la verifica del trattamento annuo onnicomprensivo a carico della finanza pubblica.

Il limite massimo retributivo del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente o autonomo è determinato in euro 240.000 annui, ai sensi del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito in Legge 23/06/2014, n. 89.

Nel trattamento retributivo percepito annualmente rientrano le indennità e le voci accessorie, le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche, nonché importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati.

Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al limite dei suddetti 240.000 euro, come sopra indicato, la retribuzione complessiva dovrà essere ridotta al limite in questione.

Ciò premesso, si chiede alle SS.LL. in indirizzo, per quanto di propria competenza, di accertare se gli aumenti delle indennità di carica dei rettori e lo stipendio di professore ordinario, sommati agli altri emolumenti a carico della finanza pubblica, superano, come effettivamente parrebbe, il limite di 240.000 euro previsto dalle norme vigenti.

Questo per quanto concerne l'aspetto "tecnico", per quanto attiene invece quello etico, ci sovviene il dubbio che si sia scelto un momento alquanto infelice da parte delle governance delle università nel voler impinguare le loro entrate, ciò nonostante il blocco del salario accessorio dei propri dipendenti al 2016 e ad "aumenti" contrattuali che non hanno coperto neppure in minima parte l'inflazione reale, ciò, indipendentemente dalla legittimità o meno di questa scelta, è una valutazione che è lasciata alla coscienza di ciascuno e che noi comunque, chiaramente, non condividiamo.

Roma 09.01.2024

Distinti saluti,

Arturo Maullu
Segretario Generale FGU Università

